

(N. 1511)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 24 gennaio 1951 (V. Stampato N. 1689)*

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 31 GENNAIO 1951

Modifiche ai limiti di somma prevista dall'articolo 2 del regio decreto 30 novembre 1933, n. 1755, concernente disciplina del collaudo dei lavori del Genio militare per la Marina.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I limiti di somma di lire 100.000 e lire 75.000 stabiliti dall'articolo 2 del regio decreto 30 novembre 1933, n. 1775, sono rispettivamente elevati a lire 5.000.000 e lire 3.750.000.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.